

Originale: Francese

Gazzetta ufficiale francese (*Journal Officiel*) n. 59 del 10 marzo 2004, pagina 4567

LEGGE n. 2004-204 del 9 marzo 2004

relativa all'adattamento della giustizia

all'evoluzione della criminalità

Art. 17

I. - Il Titolo X del Libro IV del Codice francese di Procedura penale recita:

(...)

"Capitolo IV

"Mandato di cattura europeo e procedura di consegna fra Stati

membri come risulta dalla decisione-quadro del Consiglio

dell'Unione Europea del 13 giugno 2002

"Sezione 1

"Disposizioni generali

"Art. 695-11. - Il mandato di cattura europeo è una decisione giudiziale emessa da uno Stato membro dell'Unione Europea, chiamato "Stato membro emittente", allo scopo della cattura e consegna, da parte di un altro Stato membro, chiamato "Stato membro esecutivo" di una persona ricercata affinché possa esercitare nei suoi confronti azioni giudiziarie penali o eseguire una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà.

"L'autorità giudiziale sarà competente, nel rispetto delle regole e modalità fissate nel presente capitolo, per indirizzare un mandato di cattura europeo alle autorità giudiziali degli altri

Stati membri dell'Unione Europea, o anche per eseguire un mandato di cattura europeo su loro richiesta.

"Art. 695-12. - Ai sensi della legge dello Stato membro emittente, i fatti che potranno portare a spiccare un mandato di cattura europeo, sono i seguenti:

"1° I fatti puniti da una pena privativa della libertà di durata uguale o superiore ad un anno o, se sarà intervenuta la condanna ad una pena, quando la pena pronunciata sarà uguale o superiore a quattro mesi di incarceramento;

"2° I fatti puniti da misura di sicurezza privativa della libertà di durata uguale o superiore ad un anno o, se sarà stata inflitta la misura di sicurezza, quando la durata da scontare sarà uguale o superiore a quattro mesi di incarceramento.

"Art. 695-13. - I mandati di cattura europei indicheranno i seguenti dati:

"- generalità e cittadinanza della persona ricercata;

"- precisa identificazione ed indirizzo completo dell'autorità giudiziale che ha spiccato il mandato;

"- indicazione dell'esistenza di sentenza esecutoria, mandato di cattura o ogni altra decisione giudiziale con medesima forza nella legislazione dello Stato membro emittente che rientri nel campo di applicazione degli artt. 695-12 e 695-23;

"- natura e qualifica giuridica dell'infrazione, anche a riguardo dell'art. 695-23;

"- data, luogo e circostanze nelle quali è stata commessa l'infrazione, ed grado di coinvolgimento della persona ricercata;

"- pena pronunciata, quando si tratti di sentenza definitiva, o le pene previste a fronte di tale infrazione dalla legge dello Stato membro emittente, e, nella misura del possibile, ogni altra conseguenza dell'infrazione.

"Art. 695-14. - Il mandato di cattura europeo indirizzato all'autorità competente di un altro Stato membro dovrà essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro esecutivo o ancora in una delle lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee accettate da tale Stato.

"Art. 695-15. - Quando la persona ricercata si trova in un luogo noto del territorio di un altro Stato membro, il mandato di cattura europeo potrà essere direttamente indirizzato all'autorità giudiziale esecutiva mediante un qualsiasi mezzo che ne lasci traccia scritta, con modalità che potranno permettere all'autorità stessa di verificarne l'autenticità.

"Negli altri casi, la trasmissione di un mandato di cattura europeo potrà realizzarsi sia via il Sistema informativo Schengen, sia per mezzo di un sistema de telecomunicazioni di sicurezza della Rete giudiziale europea o, se non fosse possibile ricorrere al Sistema informativo Schengen, via l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) o ancora via qualsiasi altro mezzo che ne lasci traccia scritta, con modalità che potranno permettere di verificarne l'autenticità.

"La trasmissione di dati segnaletici al Sistema informativo Schengen, accompagnata dai dati richiesti dall'art. 695-13, valdrà mandato di cattura europeo.

"A titolo transitorio, fin quando il Sistema informativo Schengen non avrà la capacità necessaria per trasmettere tutti i dati di cui all'art. 695-13, la trasmissione ad esso di dati segnaletici avrà valore di mandato di cattura europeo in attesa dell'invio dell'originale.

"Sezione 2

"Disposizioni relative all'emissione del mandato di cattura europeo da parte delle giurisdizioni francesi

"Comma 1

"Modalità di emissione del mandato di cattura europeo

"Art. 695-16. - Il Pubblico Ministero presso la giurisdizione dell'istruzione, del giudizio o dell'applicazione delle pene che avrà spiccato un mandato di cattura ne curerà l'esecuzione sotto la forma di mandato di cattura europeo, sia su richiesta della giurisdizione, sia d'ufficio, secondo le regole e modalità specificate agli artt. 695-12 a 695-15.

"Il Pubblico Ministero sarà altresì competente, se lo ritiene necessario, per assicurare, sotto forma di mandato di cattura europeo, l'esecuzione delle pene privative della libertà di durata uguale o superiore a quattro mesi, pronunciate dalle giurisdizioni di giudizio, secondo le regole e con le modalità specificate agli artt. 695-12 a 695-15.

"Art. 695-17. - Non appena il Pubblico Ministero sarà stato informato della cattura della persona ricercata, indirizzerà senza indugio una copia del mandato di cattura trasmesso all'autorità giudiziale dello Stato membro esecutivo al Ministero francese della Giustizia.

"Comma 2

"Effetti del mandato di cattura europeo

"Art. 695-18. - Non appena il Pubblico Ministero che ha spiccato il mandato di cattura europeo avrà ottenuto la consegna della persona ricercata, questa non potrà essere processata, condannata o incarcerata per l'esecuzione di una pena privativa della libertà relativa ad un fatto qualsiasi precedente alla sua consegna, diverso da quello che avrà motivato la presente misura, salvo in uno dei casi seguenti:

"1° quando la persona avrà espressamente rinunciato, al atto di dare il proprio consenso all'essere consegnata, al beneficio della regola della specialità nelle condizioni prevista dalla legge dello Stato membro esecutivo;

"2° quando la persona avrà rinunciato espressamente, dopo la sua consegna, al beneficio della regola della specialità nelle condizioni previste all'art. 695-19;

"3° quando l'autorità giudiziale dello Stato membro esecutivo che avrà consegnato la persona vi darà espressamente il proprio consenso;

"4° quando, allorché avrebbe avuto la possibilità di farlo, la persona ricercata non avrà lasciato il territorio nazionale entro

quarantacinque giorni dalla sua scarcerazione definitiva, oppure se vi è tornata per libera scelta dopo averlo lasciato;

"5° quando l'infrazione non sarà punita da pena privativa della libertà.

"Art. 695-19. - Nel caso di cui al capoverso 2 dell'art. 695-18, la rinuncia dovrà essere data davanti alla giurisdizione di istruzione, di giudizio o di applicazione delle pene da cui dipende la persona dopo la consegna e avrà carattere irrevocabile.

"All'atto della comparizione della persona consegnata, la giurisdizione competente accerterà le sue generalità e raccoglierà le sue dichiarazioni, che saranno verbalizzate. L'interessato, con l'éventuale assistenza del proprio legale e, se necessario, di un interprete, sarà informata circa le conseguenze giuridiche della propria rinuncia alla regola della specialità a fronte della sua situazione penale e circa il carattere irrevocabile della sua eventuale rinuncia.

"Se, in occasione della sua comparizione, la persona consegnata dichiara di rinunciare alla regola della specialità, la giurisdizione competente, dopo aver sentito il Pubblico Ministero ed il legale della persona, ne darà atto. La decisione preciserà i fatti per i quali è intervenuta la rinuncia.

"Art. 695-20. - Per i casi di cui al punto 3° degli artt. 695-18 e 695-21, la richiesta di consenso sarà indirizzata dal Pubblico Ministero all'autorità giudiziale dello Stato membro esecutivo. Dovrà contenere, secondo le modalità previste dall'art. 695-14, i dati richiesti all'art. 695-13.

"Nei casi menzionati al punto 3° degli artt. 695-18 e 695-21, la richiesta di consenso sarà indirizzata dal Pubblico Ministero all'autorità giudiziaria dello Stato membro esecutivo. Dovrà contenere, secondo le modalità previste all'art. 695-14, i dati richiesti all'art. 695-13.

"Nel caso menzionato al punto 3° dell'art. 695-18, tale richiesta dovrà essere accompagnata dal verbale dove saranno state riportate le dichiarazioni fatte dalla persona consegnata relativamente all'infrazione per la quale è richiesto il consenso dell'autorità giudiziale dello Stato membro esecutivo.

"Art. 695-21. - I. - Quando il Pubblico Ministero che ha spiccato il mandato di cattura europeo avrà ottenuto la consegna della persona ricercata, questa non potrà, senza il previo consenso dello Stato membro esecutivo, essere consegnata ad un altro Stato membro per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà per un fatto qualsiasi, precedente alla consegna, diverso dall'infrazione a motivo della misura, salvo nei casi seguenti:

"1° se la persona non può beneficiare della regola della specialità, in conformità con i punti da 1° a 4° dell'art. 695-18;

"2° se la persona accetta espressamente, dopo essere stata consegnata, di essere consegnata ad un altro Stato membro, nel rispetto delle modalità previste all'art. 695-19;

"3° se l'autorità giudiziale dello Stato membro esecutivo che ha consegnato la persona vi darà il proprio consenso in forma esplicita.

"II. - Quando il Pubblico Ministero che ha spiccato un mandato di cattura europeo avrà ottenuto la consegna della persona ricercata, questa non potrà più essere estradata verso uno Stato non membro dell'Unione Europea senza il previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro che l'avrà consegnato.

"Sezione 3

"Disposizioni relative all'esecuzione di un mandato di cattura europeo spiccato da giurisdizioni straniere

Comma 1

Modalità di esecuzione

"Art. 695-22. - L'esecuzione di un mandato di cattura europeo sarà rifiutata nei seguenti casi:

"1° quando i fatti per i quali è stato spiccato avrebbero potuto essere oggetto di azioni giudiziarie e giudicati da parte delle giurisdizioni francesi ma che l'azione pubblica è stata estinta da amnistia;

"2° quando la persona ricercata sarà stata oggetto, da parte delle autorità giudiziali francesi, da parte di quelle di un altro Stato membro che non sia lo Stato emittente o ancora da parte di quelle di uno Stato terzo, di decisione definitiva per i medesimi fatti di quelli oggetto del mandato di cattura europeo a condizione, se è intervenuta una condanna, che la pena sia stata scontata o sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita in base alle leggi dello Stato di condanna;

"3° quando la persona ricercata sarà di età minore ai tredici anni al momento dei fatti che oggetto del mandato di cattura europeo;

"4° quando i fatti per i quali è stato spiccato avrebbero potuto essere oggetto di azioni giudiziarie e giudicati dalle giurisdizioni francese, ma che è acquisita la prescrizione dell'azione pubblica o della pena;

"5° se sarà stato accertato che il suddetto mandato di cattura è stato spiccato allo scopo di perseguire o condannare una persona a motivo del suo sesso, razza, religione, origine etnica, cittadinanza, lingua, opinioni politiche o preferenze sessuali, o se la situazione di tale persona dovesse risultare danneggiata a causa di uno di questi motivi.

"Art. 695-23. - L'esecuzione di un mandato di cattura europeo sarà altresì rifiutato se il fatto oggetto del mandato di cattura non costituisce infrazione per la legge francese.

"In deroga al primo capoverso, un mandato di cattura europeo sarà eseguito senza controllare la doppia incriminazione dei fatti contestati se le azioni prese in considerazione sono, ai sensi della legge dello Stato membro emittente, puniti da pena privativa della libertà di durata uguale o superiore a tre anni di incarceramento o da misura di sicurezza privativa della libertà di pari durata e se rientrano in una delle categorie di infrazioni seguenti:

- "- partecipazione ad associazione a delinquere;
- "- terrorismo;
- "- tratta di esseri umani;
- "- sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile;
- "- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotropiche;

- "- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- "- corruzione;
- "- frode, ivi compresa la frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione 26 luglio 1995 relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- "- riciclaggio del frutto del crimine o delitto;
- "- fabbricazione di moneta falsa, compresa la contraffazione dell'euro;
- "- cibercriminalità;
- "- crimini e delitti contro l'ambiente, compresi il traffico illecito di specie animale minacciate ed il traffico illecito di specie ed essenze vegetali minacciate;
- "- aiuto all'ingresso ed al soggiorno irregolari;
- "- omicidio colposo, colpi e ferite gravi;
- "- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- "- rapimento, sequestro e presa di ostaggio;
- "- razzismo e xenofobia;
- "- furti commessi in banda organizzata o a mano armata;
- "- traffico illecito di beni culturali, comprese le antichità e le opere d'arte;
- "- truffa;
- "- estorsione;
- "- contraffazione e pirateria di prodotti;
- "- falsificazione di documenti amministrativi e traffico di falsi;
- "- falsificazione di mezzi di pagamento;

- "- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- "- traffico illecito di sostanze nucleari e radioattive;
- "- traffico di autoveicoli derubati;
- "- stupro;
- "- incendio colposo;
- "- crimini e delitti di competenza della Corte penale internazionale;
- "- dirottamento di aerei o navi;
- "- sabotaggio.

"Quando saranno applicabili le disposizioni dal secondo a al trentaquattresimo capoversi, la qualifica giuridica dei fatti e la determinazione della pena incorsa rileveranno della valutazione esclusiva dell'autorità giudiziale dello Stato membro emittente.

"In materia di tasse ed imposte, di dazi doganali e cambi, l'esecuzione di un mandato di cattura europeo non potrà essere rifiutata a motivo che la legge francese non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non contiene lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse, imposte, dazi doganali o cambi che la legge dello Stato membro emittente.

"Art. 695-24. - L'esecuzione di un mandato di cattura europeo potrà essere rifiutata:

"1° Se, per i fatti oggetto del mandato di cattura, la persona ricercata si troverà già oggetto di azioni giudiziarie davanti alle giurisdizioni francesi, oppure se queste avranno deciso di non intraprendere tali azioni o di porvi fine;

"2° quando la persona ricercata per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà sarà cittadina francese e che le autorità francesi competenti si saranno impegnate a procedere a tale esecuzione;

"3° Se i fatti per i quali è stato spiccato si saranno svolti, in tutto o parte, sul territorio francese;

"4° Se l'infrazione sarà stata commessa fuori dal territorio dello Stato membro emittente allorché la legge francese non autorizza lo svolgimento di azioni giudiziarie per tale infrazione quando risulta commessa fuori dal territorio nazionale francese.

"Art. 695-25. - Ogni rifiuto di eseguire un mandato di cattura europeo dovrà essere motivato.

"Comma 2

"Procedura di esecuzione

"Art. 695-26. - Quando una persona ricercata si trova in un luogo conosciuto del territorio nazionale francese, il mandato di cattura spiccato da uno Stato membro dell'Unione Europea potrà essere indirizzato direttamente, in originale o copia certificata conforme, con ogni mezzo in grado di lasciarne traccia scritta, al Procuratore Generale territorialmente competente che lo eseguirà dopo essersi accertato della regolarità della richiesta. Negli altri casi, il mandato di cattura europeo sarà eseguito non appena sarà stato trasmesso, nelle modalità previste al secondo capoverso dell'art. 695.15.

"Quando il Procuratore Generale che riceve un mandato di cattura europeo ritiene che non è territorialmente competente per

occuparsene, lo trasmetterà al Procuratore Generale territorialmente competente e ne informerà l'autorità giudiziale dello Stato membro emittente.

"L'originale menzionato all'ultimo capoverso dell'art. 695-15, o la sua copia certificata conforme, dovrà essere ricevuto entro e non oltre sei giorni lavorativi dopo la data della cattura della persona ricercata.

"Se la persona ricercata beneficia di privilegio o immunità in Francia, il Procuratore Generale territorialmente competente ne chiederà immediatamente la cancellazione alle autorità francesi competenti. Se le autorità francesi non sono competenti, la richiesta di cancellazione sarà lasciata alla competenza dell'autorità giudiziale dello Stato membro emittente.

"Quando la persona ricercata sarà stata consegnata alla Francia a titolo estradizionale da parte un'altro Stato con la protezione conferita dal principio della specialità, il Procuratore generale territorialmente competente dovrà prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi il consenso di tale Stato.

"Art. 695-27. - Ogni persona catturata in esecuzione di un mandato di cattura europeo dovrà essere condotta entro le quarantotto ore davanti al Procuratore Generale territorialmente competente. Durante tutto questo termine, le disposizioni degli artt. 63-1 a 63-5 saranno applicabili.

"Dopo aver accertato le generalità della suddetta persona, il Procuratore Generale la informerà, in una lingua da essa compresa, dell'esistenza e del contenuto del mandato di cattura europeo di

cui è oggetto. La avvertirà anche che potrà essere assistita da un avvocato di sua scelta o, in difetto, da un avvocato incaricato d'ufficio dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, informato senza indugio e con ogni mezzo. La avverte altresì che potrà conversare immediatamente con l'avvocato incaricato.

"Sarà fatta menzione di tali informazioni nel verbale, sotto pena di nullità della procedura.

"L'avvocato potrà consultare immediatamente l'incartamento e potrà comunicare liberamente con la persona ricercata.

"Il Procuratore Generale informerà allora la persona ricercata della propria facoltà di consentire o opporsi alla sua consegna all'autorità giudiziale dello Stato membro emittente e delle conseguenze giuridiche che deriveranno dal suo consenso. La informerà altresì della sua facoltà di rinunciare alla regola della specialità e delle conseguenze giuridiche di tale rinuncia.

"Art. 695-28. - Il Procuratore Generale ordinerà l'incarceramento della persona ricercata presso il carcere della sede della Corte d'Appello della giurisdizione dove sarà stata fermata, salvo se ritiene che la sua rappresentazione in tutti gli atti della procedura risulti sufficientemente garantita.

"Ne avviserà senza indugio il Ministro francese della Giustizia al quale indirizzerà copia del mandato di cattura.

"Comma 3

"Comparizione davanti alla Camera istruttoria

"Art. 695-29. - La Camera istruttoria sarà immediatamente adita della procedura. La persona ricercata comparirà davanti ad essa

entro un termine di cinque giorni lavorativi dalla data della sua presentazione davanti al Procuratore generale.

"Art. 695-30. - In occasione della comparizione della persona ricercata, la Camera istruttoria rileverà le sue generalità e raccoglierà le sue dichiarazioni, che saranno verbalizzate.

"L'udienza sarà pubblica, salvo se la pubblicità fosse di natura a nuocere al corretto sviluppo della procedura in corso, agli interessi di un terzo o alla dignità della persona. Se così fosse, la Camera istruttoria, su richiesta del Pubblico Ministero, della persona ricercata o d'ufficio, giudicherà con ordinanza resa in Camera del consiglio che potrà essere oggetto di ricorso in cassazione soltanto se l'ordinanza autorizza, al tempo stesso, la consegna prevista al quarto capoverso dell'art. 695-31.

"Saranno sentiti il Pubblico Ministero e la persona ricercata, essendo questa ultima eventualmente assistita dal suo legale e, se necessario, alla presenza di un interprete.

"La Camera istruttoria potrà, con decisione senza possibilità di ricorso, autorizzare lo Stato membro emittente ad intervenire all'udienza con una persona abilitata all'uopo dal suddetto Stato. Se lo Stato membro emittente è autorizzato ad intervenire, non potrà essere parte alla procedura.

"Art. 695-31. - Se, in occasione della sua comparizione, la persona ricercata dovesse dichiarare di consentire alla propria consegna, la Camera istruttoria la informerà delle conseguenze giuridiche del suo consenso e del carattere irrevocabile del medesimo.

"Se la persona ricercata mantiene il proprio consenso alla consegna, la Camera istruttoria gli chiederà se intende rinunciare alla regola della specialità e la informerà delle conseguenze giuridiche della rinuncia e del suo carattere irrevocabile.

"Se la Camera istruttoria dovesse accertare che sussistono le condizioni legali esecutive del mandato di cattura europeo, renderà una ordinanza con la quale darà atto alla persona ricercata del suo consenso ad essere consegnata e, se del caso, della sua rinuncia alla regola della specialità, dando il proprio accordo alla consegna. Salvo se un complemento di informazioni è stato ordinato nelle modalità enunciate all'art. 695-33, la Camera istruttoria dovrà decidere entro sette giorni della comparizione davanti ad essa della persona ricercata. La decisione non potrà esser oggetto di ricorso.

"Se la persona ricercata dovesse dichiarare di non consentire alla propria consegna, la Camera istruttoria emetterà una decisione entro venti giorni dalla data dei comparizione, salvo se un complemento di informazioni è stato ordinato nelle modalità enunciate all'art. 695-33. Tale decisione potrà essere oggetto di ricorso in cassazione da parte del Procuratore generale o della persona ricercata, nelle modalità enunciate agli artt. 568-1 e 574-2.

"Se la persona ricercata beneficia di privilegio o immunità in Francia, i termini menzionati ai capoversi 3 e 4 incominceranno a correre soltanto dalla data alla quale la Camera istruttoria sarà stata informata della relativa cancellazione.

"Quando sarà necessario il consenso di un altro Stato, in conformità con l'ultimo capoverso dell'art. 695-26, i termini incominceranno a correre soltanto dalla data alla quale la Camera istruttoria sarà stata informata dalla decisione dello Stato in questione.

"Quando la decisione della Camera istruttoria sarà diventata definitiva, dovrà essere notificata con ogni mezzo e senza indugio all'autorità giudiziale dello Stato membro emittente, a cura del Procuratore generale.

"Art. 695-32. - L'esecuzione del mandato di cattura europeo potrà essere subordinato alla verifica che la persona ricercata possa:

"1° fare opposizione alla sentenza resa in sua assenza per essere giudicata mentre si trova presente, se non è stata notificata di persona né informata della data e del luogo dell'udienza relativa ai fatti che sono oggetto del mandato di cattura europeo;

"2° essere rinviata in Francia, quando è cittadina francese, per ivi scontare la propria pena eventualmente pronunciata dall'autorità giudiziale dello Stato emittente per i fatti che sono oggetto del mandato di cattura europeo.

"Art. 695-33. - Se la Camera istruttoria dovesse ritenere che le informazioni comunicate dallo Stato membro emittente nel mandato di cattura europeo non sono sufficienti per permetter di decidere sulla consegna, chiederà all'autorità giudiziale del suddetto Stato, entro il termine massimo di ricezione di dieci giorni, le informazioni addizionali necessarie.

"Art. 695-34. - La messa in libertà potrà essere chiesta in ogni momento alla Camera istruttoria, con le formalità previste agli artt. 148-6 e 148-7.

"Il legale della persona ricercata sarà convocato, con raccomandata AR, con preavviso di almeno quarantotto ore prima della data dell'udienza. La Camera istruttoria deciderà, dopo aver sentito il Pubblico Ministero e la persona ricercata o suo legale nei tempi più brevi e comunque non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con ordinanza resa in conformità alle modalità previste all'art. 199. Tuttavia, fin quando la persona ricercata non sarà comparsa davanti alla Camera istruttoria, i termini suddetti non incominceranno a correre che dalla prima comparizione davanti alla giurisdizione.

"Se dovesse ordinare la scarcerazione della persona ricercata, la Camera istruttoria potrà anche, a titolo di misura di sicurezza, obbligare l'interessato a sottoporsi a una o più delle obbligazioni di cui all'art. 138.

"Prima della scarcerazione, la persona ricercata dovrà lasciare il proprio indirizzo alla Camera istruttoria o al Responsabile dell'istituto penitenziario.

"Dovrà essere avvertita che avrà da comunicare ogni eventuale cambiamento dell'indirizzo depositato alla Camera istruttoria mediante nuova dichiarazione o lettera raccomandata AR.

"Sarà altresì avvertita che ogni notifica fatta al suo ultimo indirizzo noto sarà reputata essere stata fatta alla persona.

"Menzione di tale avvertimento, così come dell'indirizzo dichiarato, sarà riportato nel verbale redatto dal Responsabile dell'istituto penitenziario, o nell'atto che questi invia senza indugio, in originale e copia, alla Camera istruttoria.

"Art. 695-35. - La cancellazione o modifica del controllo giudiziale potrà essere ordinata in ogni momento dalla Camera istruttoria nelle modalità previste all'art. 1999, sia d'ufficio, sia in base alle richieste del Procuratore generale, o ancora su richiesta della persona ricercata dopo parere del Procuratore generale.

"La Camera istruttoria deciderà entro quindici giorni dall'essere stata adita.

"Art. 695-36. - Se la persona ricercata si sottrae volontariamente agli obblighi del controllo giudiziale o se, dopo avere beneficiato di una scarcerazione non soggetta a controllo giudiziale, dovesse apparire che manifestamente intende derubarsi all'esecuzione del mandato di cattura europea, la Camera istruttoria potrà, su richiesta del Pubblico Ministero, spiccare un mandato di cattura nei suoi confronti.

"Non appena l'interessato sarà stato fermato, la causa dovrà essere esaminata dalla Camera istruttoria nei tempi più brevi e comunque non oltre i dieci giorni dall'accettazione in carcere.

"La Camera istruttoria confermerà eventualmente la revoca del controllo giudiziale ed ordinerà l'incarceramento dell'interessato.

"Dovranno essere sentiti il Pubblico Ministero e la persona ricercata, essendo questa ultima eventualmente assistita dal proprio legale e, se del caso, alla presenza di un interprete.

"Il superamento del termine menzionato al capoverso 2 comporta lo scarceramento d'ufficio dell'interessato.

"Comma 4

"Consegna della persona ricercata

"Art. 695-37. - Il Procuratore generale prende le misure necessarie perché la persona ricercata sia consegnata all'autorità giudiziale dello Stato emittente entro e non oltre i dieci giorni che seguono la data della decisione definitiva resa dalla Camera istruttoria.

"Se la persona ricercata si trova in libertà quando la Camera istruttoria pronuncia l'autorizzazione alla sua consegna, il Procuratore generale potrà ordinare l'arresto dell'interessato e la sua accettazione in carcere. Non appena sarà stato fermato, il Procuratore generale ne darà, senza indugio, comunicazione all'autorità giudiziale dello Stato emittente.

"Se non è possibile consegnare la persona ricercata entro dieci giorni per motivi di forza maggiore, il Procuratore generale ne dovrà informare immediatamente l'autorità giudiziale dello Stato emittente e converrà con essa della nuova data di consegna. La persona ricercata dovrà essere consegnata entro e non oltre i dieci giorni dopo la nuova data così convenuta.

"Spirati i termini di cui al capoverso 1 o alla seconda frase dell'alinea 3, se la persona ricercata si trova sempre incarcerata,

potrà, salvo se l'alinea 1 dell'art. 695-39 dovesse essere di applicazione, essere rimessa d'ufficio in libertà.

"Art. 695-38. - Le disposizioni dell'art. 695-37 non faranno ostacolo al fatto che la Camera istruttoria possa, dopo aver deciso sull'esecuzione del mandato di cattura europeo, soprassedere temporaneamente alla consegna per motivi umanitari seri, in particolare se la consegna della persona ricercata potesse avere su di essa conseguenze gravi, in particolare considerando l'età o lo stato di salute.

"Il Procuratore generale ne informerà immediatamente l'autorità giudiziale emittente e stipulerà con essa una nuova data per la consegna. La persona ricerca sarà allora consegnata entro e non oltre i dieci giorni dopo la nuova data così fissata.

"Allo scadere del termine, se la persona ricercata si trova sempre incarcerata, dovrà, salvo se l'alinea 1 dell'art. 695-39 fosse applicabile, essere rimessa d'ufficio in libertà.

"Art. 695-39. - Se la persona ricercata è sotto procedura giudiziale in Francia o se è già stata condannata e ivi dovrebbe scontare un pena a motivo di un fatto diverso da quello di cui al mandato di cattura europeo, la Camera istruttoria potrà, dopo aver deciso sull'esecuzione del mandato di cattura, differire la consegna dell'interessato. Il Procuratore generale ne avviserà immediatamente l'autorità giudiziale emittente.

"La Camera istruttoria potrà anche decidere la consegna temporanea della persona ricercata. In questo caso, il Procuratore generale ne informerà immediatamente l'autorità giudiziale emittente e

converrà con essa, per iscritto, della modalità e dei termini della consegna differita.

"Art. 695-40. - All'atto della consegna, il Procuratore generale dovrà specificare la durata dell'incarceramento subito sul territorio nazionale a motivo dell'esecuzione del mandato di cattura europeo.

"Comma 5

"Casi particolari

"Art. 695-41. - All'atto dell'arresto della persona ricercata, sarà proceduto, su richiesta dell'autorità giudiziale dello Stato membro emittente, al sequestro, nelle forme previste dall'art. 56, dai primi due capoversi dell'art. 56-1, dagli artt. 56-2, 56-3 e 57 e dal primo capoverso dell'art. 59, degli oggetti:

"1° che possano servire di corpo di reato;

"2° che saranno stati acquisiti dalla persona ricercata per via dell'infrazione.

"All'atto di decidere sulla consegna della persona ricercata, la Camera istruttoria ordinerà anche la consegna degli oggetti sequestrati in applicazione dei precedenti punti 1° e 2°, dopo aver resa la propria decisione circa un eventuale reclamo formulato ai sensi delle disposizioni del capoverso 2 dell'art. 56-1.

"La consegna potrà avvenire anche se il mandato di cattura europeo non potrà essere eseguito a causa dell'evasione o del decesso della persona ricercata.

"La Camera istruttoria potrà, se lo ritiene necessario ai fini di procedura penale in atto sul territorio nazionale, trattenere temporaneamente tali oggetti o consegnarli con vincolo di restituzione.

"Saranno comunque riservati i diritti che lo Stato francese o terzi avrebbero acquisito su tali oggetti. Se dovessero esistere tali diritti, gli oggetti dovranno essere restituiti quanto prima e senza spese allo Stato francese una volta completate le azioni giudiziali da esercitarsi sul territorio dello Stato emittente.

"Art. 695-42. - Se diversi Stati membri spiccano mandati di cattura europeo nei confronti di una medesima persona, per lo stesso fatto o per fatti diversi, la scelta del mandato di cattura europeo da eseguire sarà lasciata alla Camera istruttoria, eventualmente dopo consulto con l'Unità Eurojust, in base a tutte le circostanze e, in particolare, in base al grado di serietà dell'infrazione contestata, al luogo dove sarà stata commessa, alle rispettive date dei diversi mandati di cattura europei ed anche in base al fatto se il mandato di cattura sia stato spiccato per l'esercizio di azioni giudiziali o per l'esecuzione di pena o misura di sicurezza privative della libertà.

"In caso di conflitto fra un mandato di cattura europeo e una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo, la Camera istruttoria potrà soprassedere alla decisione, nell'attesa di ricevere la documentazione del caso. Deciderà della priorità a dare al mandato di cattura europeo o alla richiesta di estradizione in base a tutte le circostanze, di cui anche quelle

enunciate al capoverso 1 e quelle che figurano nella convenzione o nell'accordo applicabile.

"Art. 695-43. - Quando, in casi specifici e, in particolare, a seguito di un ricorso in cassazione, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di cattura europeo non potrà essere resa dalle autorità giudiziali competenti entro sessanta giorni dall'incarcerazione della persona ricercata, il Procuratore generale territorialmente competente ne informerà immediatamente l'autorità giudiziale dello Stato membro emittente, indicando i motivi di tale ritardo. Tale termine sarà allora prorogato di trenta giorni addizionali.

"Quando, in circostanze eccezionali, in particolare dopo una sentenza di cassazione con rinvio, la decisione definitiva sull'esecuzione di un mandato di cattura europeo non potesse essere presa nel termine di novanta giorni dalla data dell'incarceramento della persona ricercata, il Procuratore generale territorialmente competente ne informerà il Ministro francese della Giustizia che, a sua volta, ne avviserà l'Eurojust, precisando i motivi del ritardo.

"Dopo una sentenza in cassazione con rinvio, la Camera istruttoria alla quale la causa è stata rinviata decide entro venti giorni dal pronunciamento della sentenza della Corte di cassazione. Tale Camera istruttoria conosce delle eventuali domande di scarcerazione formulate dalla persona reclamata.

"Art. 695-44. - Quando il mandato di cattura europeo è stato spiccato per l'esercizio di azioni penali, la Camera istruttoria

acetterà tutte le richieste di audizione della persona ricercata presentate dall'autorità giudiziale dello Stato membro emittente.

"Tuttavia, la persona ricercata potrà essere sentita o interrogata, salvo se vi dovesse rinunciare in forma espressa, soltanto in presenza del proprio legale, essendo questi debitamente convocato.

"Il legale della persona ricercata sarà convocato entro e non oltre cinque giorni lavorativi prima dalla data dell'udienza, con lettera raccomandata AR, fax con conferma, o verbalmente, di cui traccia sarà lasciata nell'incartamento della procedura.

"L'udienza dell'interessato sarà condotta, eventualmente alla presenza di un interprete, dal Presidente della Camera istruttoria, assistita da persona abilitata all'uopo dall'autorità giudiziale dello Stato membro emittente.

"Il verbale dell'udienza dovrà menzionare tali formalità e sarà immediatamente trasmesso all'autorità giudiziale dello Stato membro emittente.

"Art. 695-45. - La Camera istruttoria potrà anche, se possibile e se la persona ricercata vi consente, accettare la trasferta temporanea di quest'ultima, nelle forme previste agli artt. 695-28 e 695-29, ai capoversi da 1 a 3 dell'art. 695-30 e all'ultimo capoverso dell'art. 695-31, a carico per l'autorità giudiziale dello Stato membro emittente di rinviarla perché assista alle udienze che la riguardano.

"La decisione sarà resa all'udienza. Sarà immediatamente esecutoria.

"Art. 695-46. - La Camera istruttoria, davanti alla quale la persona ricercata era comparsa, sarà competente per ogni richiesta presentata dalle autorità competenti dello Stato membro emittente in vista di consentire all'esecuzione di azioni giudiziarie per infrazioni commesse prima della consegna, diverse da quelle che hanno motivato la medesima.

"La Camera istruttoria sarà parimente competente per decidere, una volta consegnata la persona ricercata, circa ogni richiesta presentata delle autorità competenti dello Stato membro emittente all'uopo di consentire la consegna della persona ricercata ad un altro Stato membro in vista dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà per una infrazione qualsiasi, commessa prima della consegna, diversa da quella che ha motivato la misura.

"In ambedue i casi, il verbale che riporta le dichiarazioni fatte dalla persona consegnata sarà trasmesso dalle autorità competenti dello Stato membro emittente e sottoposto alla Camera istruttoria. Queste dichiarazioni potranno, se del caso, essere completate dalle osservazioni fatte dal legale scelto dalla persona consegnata o dall'avvocato d'ufficio nominato dal Presidente dell'Ordine degli avvocati.

"La Camera istruttoria deciderà senza ricorso nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, dopo aver accertato che la domanda è completa di tutti i dati richiesti all'art. 695-13 e, se lo ritiene opportuno, dopo aver ottenuto le garanzie necessarie a fronte delle disposizioni dell'art. 695-32,.

"Il consenso è dato quando le azioni a fronte delle quale è stato richiesto costituiscono una delle infrazioni di cui all'art. 695-23 ed entrano nel campo di applicazione dell'art. 695-12.

"Il consenso sarà rifiutato in presenza di uno dei motivi di cui agli artt. 695-22 e 695-23 o potrà esserlo a fronte di uno fra quelli menzionati all'art. 695-24.

"Comma 4

"Transito

"Art. 695-47. - Il Ministro francese della Giustizia autorizza il transito attraverso il territorio francese di una persona ricercata in virtù di un mandato di cattura europeo.

"Quando la persona ricercata è cittadina francese, l'autorizzazione potrà essere subordinata alla condizione che sia rinviata, dopo essere stata sentita, sul territorio nazionale per ivi scontare la pena privativa della libertà che sarà eventualmente pronunciata contro di essa dall'autorità giudiziale dello Stato membro emittente per i fatti che sono oggetto del mandato di cattura.

"Se la persona ricercata è cittadina francese e se il mandato di cattura europeo è stato spiccato per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà, il transito sarà rifiutato.

"Art. 695-48. - La richiesta di autorizzazione di transito sarà accompagnata dai seguenti dati:

- "- generalità e cittadinanza della personalità ricercata;
- "- indicazione dell'esistenza di un mandato di cattura europeo;

"- natura e qualifica giuridica dell'infrazione;

"- data, luogo e circostanze nelle quali l'infrazione è stata commessa e grado di coinvolgimento della persona ricercata.

"Art. 695-49. - La richiesta di autorizzazione di transito così come le informazioni richieste all'art. 695-48 saranno trasmessi al Ministro francese della Giustizia con ogni mezzo che permetta di conservarne traccia scritta. Questi farà conoscere la propria decisione con lo stesso mezzo.

"Art. 695-50. - In caso di atterraggio casuale sul territorio nazionale francese, lo Stato membro emittente fornirà al Ministro francese della Giustizia le informazioni previste all'art. 695-48.

"Art. 695-51. - Le disposizioni degli artt. da 695-47 a 695-50 saranno applicabili alle richieste di transito presentate da uno Stato membro dell'Unione Europea per l'estradizione verso il proprio territorio di una persona proveniente da uno Stato non membro dell'Unione Europea.

(...)

"Articolo 18

I. - A seguito dell'art. 568 del Codice francese di Procedura penale, sarà inserito il seguente art. 568-1:

"Art. 568-1.- Quando la decisione opposta è una ordinanza della Camera istruttoria che decide secondo le modalità enunciate al capoverso 4 dell'art. 695-31, il termine per il ricorso menzionato al capoverso 1 dell'art. 568 sarà riportato a 3 giorni interi.

"L'incartamento sarà trasmesso mediante ogni mezzo che permetta di conservarne traccia scritta alla Cancelleria della Sezione

criminale della Corte di Cassazione entro 48 ore dalla dichiarazione del ricorso."

II. - A seguito dell'art. 574-1 del medesimo Codice, sarà inserito il seguente art. 574-2:

"Art. 574-2. - La Sezione criminale della Corte di Cassazione adita dal ricorso contro l'ordinanza di cui all'art. 568-1 deciderà entro quaranta giorni dalla data del ricorso.

"L'Attore in Cassazione, o il suo avvocato, dovrà, per non incorrere in decadenza, deporre la propria Comparsa in illustrazione dei mezzi invocati per la cassazione entro cinque giorni dalla ricezione dell'incartamento da parte della Corte di Cassazione. La trasmissione della Comparsa dovrà essere fatta con ogni mezzo che permetta di conservarne traccia scritta.

"Scaduto tale termine, nessun altro mezzo potrà essere proposto, e nessun'altra Comparsa potrà essere deposta.

"All'atto del ricevimento della Comparsa, il Presidente della Sezione criminale fisserà la data dell'udienza."

III. - A capoverso 2 dell'art. 716-4 del medesimo Codice, dopo le parole: "fuori dalla Francia", dovranno essere inserite le parole: "in esecuzione di un mandato di cattura europeo o".

(...)

"Art. 215

I. - Le disposizioni degli artt. 695-11 e 695-51 del Codice francese di Procedura penale nella redazione generata dall'art. 17 della presente legge non saranno applicabili alle richieste di consegna ricevute dalla Francia relativamente a fatti commessi

prima della data indicata nella dichiarazione fatta dal Governo francese ai sensi dell'art. 32 della Decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di cattura europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri.

II. - Le disposizioni degli artt. da 695-11 a 695-51 del Codice francese di Procedura penale nella redazione generata dall'art. 17 della presente legge non saranno applicabili alle richieste di consegna indirizzate alla Francia da uno Stato membro che avrà rilasciato dichiarazione ai sensi dell'art. 32 della già citata Decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, quando i fatti saranno stati commessi prima della data indicata in tale dichiarazione.

III. - Nei casi di cui ai precedenti paragrafi I e II o quando non sarà stato possibile inviare o ricevere un mandato di cattura europeo, qualunque ne sia stato il motivo, le disposizioni degli artt. da 696 a 696-47 del Codice francese di Procedura penale saranno applicabili.

IV. - Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo I, quando una persona ricercata sarà stata arrestata sulla base di una richiesta di incarceramento provvisorio proveniente da uno Stato membro dell'Unione Europea e che la relativa richiesta di estradizione non sarà arrivata alla Francia prima della data di entrata in vigore della presente legge, la procedura applicabile sarà quella prevista agli artt. da 696 a 696-47 del Codice francese di Procedura penale salvo se un mandato di cattura europeo in originale o copia certificata conforme sarà stato

ricevuto dal Procuratore generale nel termine di quaranta giorni dalla data dell'incarceramento provvisorio della persona ricercata. In questo caso, la procedura applicabile sarà quella prevista agli artt. da 695-22 a 695-46 del medesimo Codice e i termini indicati in questi articoli cominceranno a correre dalla data di ricezione del mandato di cattura europeo.

V. - Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo I, quando una persona ricercata sarà stata arrestata in base ad una richiesta di incarceramento provvisorio inviata da uno Stato aderente all'Unione Europea e che la relativa richiesta di estradizione non sarà arrivata alla Francia prima della data alla quale il suddetto Stato accede alla qualità di Stato Membro, la procedura applicabile sarà quella prevista agli artt. da 696 a 696-47 del Codice francese di Procedura penale, salvo se un mandato di cattura europeo, in originale o copia certificata conforme, sarà stato ricevuto dal Procuratore generale nel termine di quaranta giorni dalla data dell'incarceramento provvisorio della persona ricercata. In questo caso, la procedura applicabile sarà quella prevista agli artt. da 695-22 a 695-46 del medesimo Codice e i termini indicati in questi articoli cominceranno a correre dalla data di ricezione del mandato di cattura europeo.